

Legge regionale 29 marzo 1993 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.

Art. 12

Analisi settoriali

1. Per l' attuazione degli interventi previsti dall' operazione << analisi settoriali >> del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese per la realizzazione di studi e analisi settoriali di interesse del comparto artigianale, anche mediante la stipulazione di apposite convenzioni con associazioni di categoria o società di servizi.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 440 milioni per l' anno 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:

a) 7980 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 176 milioni per l' anno 1993;

b) 7981 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di analisi settoriali, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 264 milioni per l' anno 1993.